SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 225

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 28 settembre 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 1° settembre 2009, n. **137**.

Regolamento recante disposizioni in materia di immatricolazione ed uso delle autoambulanze.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, ed in specie gli articoli 54, 82, 84, 85, 91 e 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, ed in specie gli articoli 203 e 244;

Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, ed in particolare l'articolo 3, comma 2;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 17 dicembre 1987, n. 553, recante la «Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze»;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1997, n. 487, recante la «Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali»;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta l'esigenza di adeguare la disciplina amministrativa relativa all'ammissione alla circolazione in uso proprio e in noleggio con conducente delle autoambulanze ai principi contenuti nel nuovo codice della strada e all'evoluzione normativa di settore;

Visto il parere espresso dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con nota prot. n. 648 del 12 febbraio 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 22 giugno 2009;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1998;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle autoambulanze, così come classificate dall'articolo 54, comma 1, lett. *g)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dall'articolo 203, comma 2, lett. *m)*, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 2.

Immatricolazione delle autoambulanze

1. Ai sensi dell'articolo 82, del decreto legislativo n. 285 del 1992, le autoambulanze sono immatricolate in uso proprio per prestazioni di trasporto senza corrispettivo e senza fini di lucro.

2. Ai sensi dell'articolo 85, del decreto legislativo n. 285 del 1992, nonché dell'articolo 244 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, le autoambulanze sono immatricolate in uso di terzi per servizio di noleggio con conducente per prestazioni di trasporto dietro corrispettivo e sulla base della licenza comunale di esercizio.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, la carta di circolazione è rilasciata esclusivamente a nome di enti pubblici, di imprese e di altre collettività, in applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 91 e 93 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

4. Le autoambulanze immatricolate in uso di terzi per servizio di locazione senza conducente, ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono messe a disposizione dal locatore, dietro corrispettivo, per la temporanea sostituzione di autoambulanze già in disponibilità del locatario.

Art. 3.

Utilizzo delle autoambulanze

1. Le autoambulanze sono immatricolate in uso proprio:

a) dagli enti pubblici, per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali e per la tutela del diritto alla salute ed alla integrità fisica dei propri dipendenti, dei membri dei propri organismi interni, nonché dei soggetti individuati da specifiche disposizioni normative;

b) dalle imprese, per l'esercizio della propria attività principale, diversa da quella di trasporto, e per la tutela della salute e dell'integrità fisica dei propri dipendenti, dei membri dei propri organismi interni, nonché dei soggetti individuati da specifiche disposizioni normative;

c) dalle altre collettività, per il perseguimento dei propri scopi sociali, la tutela della salute e dell'integrità fisica dei propri dipendenti, dei membri dei propri organismi interni, nonché dei soggetti individuati da specifiche disposizioni normative.

2. Le autoambulanze immatricolate in uso di terzi per servizio di noleggio con conducente sono utilizzate dagli enti pubblici, dalle imprese e dalle altre collettività per prestazioni di trasporto effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.

3. I soggetti previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, possono utilizzare altresì i veicoli di cui all'artico-

lo 2, comma 4, per la sostituzione di autoambulanze già immatricolate a proprio nome nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi temporanei:

a) guasto meccanico, furto o incendio;

b) caso fortuito o forza maggiore.

L'autoambulanza locata senza conducente è utilizzata per il medesimo uso cui è adibito il veicolo sostituito.

Art. 4.

Norme finali

1. Le procedure e la documentazione occorrente per l'immatricolazione e l'utilizzo delle autoambulanze, nonché la documentazione da tenere a bordo delle stesse al fine di consentire i necessari controlli su strada, sono stabilite dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

Art. 5.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) l'articolo 1, comma 3, e l'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti del 17 dicembre 1987, n. 553;

b) l'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 20 novembre 1997, n. 487.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1° settembre 2009

Il Ministro: MATTEOLI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2009
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 134

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo degli articoli 54, 82, 84, 85, 91 e 93, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario:

«Art. 54 *(Autoveicoli)*. — 1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:

a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;

b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente;

c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;

d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;

e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;

f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;

h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;

i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;

l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina;

m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;

n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.

2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.».

«Art. 82 *(Destinazione ed uso dei veicoli)*. — 1. Per destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche.

2. Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica.

3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi.

4. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio.

5. L'uso di terzi comprende:

a) locazione senza conducente;

b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;

c) servizio di linea per trasporto di persone;

d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;

e) servizio di linea per trasporto di cose;

f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.

6. Previa autorizzazione dell'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone. L'autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti con decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa.

7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive del veicolo in relazione alle destinazioni o agli usi cui può essere adibito.

8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311.

9. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva la sospensione è da sei a dodici mesi.».

«Art. 84 *(Locazione senza conducente)*. — 1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.

2. È ammessa, nell'àmbito delle disposizioni che regolano i trasporti internazionali tra Stati membri delle Comunità europee, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in un altro Stato membro delle Comunità europee, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro.

3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni.

4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente:

a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t;

b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.

5. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della prescritta licenza.

6. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, d'intesa con il Ministro dell'interno, è autorizzato a stabilire eventuali criteri limitativi e le modalità per il rilascio della carta di circolazione.

7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559 se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da euro 38 a euro 155 se trattasi di altri veicoli.

8. Alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.».

«Art. 85 *(Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone)*. — 1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.

2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:

- le motocarrozzette;
- le autovetture;
- gli autobus;
- i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
- i veicoli a trazione animale.

3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio.

4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e, se si tratta di autobus, da euro 389 a euro 1.559. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

4-*bis*. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 77 a euro 305. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».

«Art. 91 *(Locazione senza conducente con facoltà di acquisto-leasing e vendita di veicoli con patto di riservato dominio)*. — 1. I motoveicoli, gli autoveicoli ed i rimorchi locati con facoltà di acquisto sono immatricolati a nome del locatore, ma con specifica annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del locatario e della data di scadenza del relativo contratto. In tale ipotesi, l' immatricolazione viene effettuata in relazione all'uso cui il locatario intende adibire il veicolo e a condizione che lo stesso sia in possesso del titolo e dei requisiti eventualmente prescritti dagli articoli da 82 a 90. Nelle medesime ipotesi, si considera intestatario della carta di circolazione anche il locatore. Le indicazioni di cui sopra sono riportate nella iscrizione al P.R.A.

2. Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario è responsabile in solido con il conducente ai sensi dell'art. 2054, comma terzo, del codice civile.

3. Nell'ipotesi di vendita di veicolo con patto di riservato dominio, il veicolo è immatricolato al nome dell'acquirente, ma con specifica indicazione nella carta di circolazione del nome del venditore e della data di pagamento dell'ultima rata. Le stesse indicazioni sono riportate nella iscrizione al P.R.A.

4. Ai fini delle violazioni amministrative si applica all'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e all'acquirente con patto di riservato dominio l'art. 196, comma 1.».

«Art. 93 *(Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi)*. — 1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri.

2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvede all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalità dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all'art. 91.

3. La carta di circolazione non può essere rilasciata se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge.

4. Il Ministero dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per l'immatricolazione, il contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le annotazioni eventualmente necessarie per consentirne il traino. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, per i casi previsti dal comma 5, dà immediata comunicazione delle nuove immatricolazioni al Pubblico registro automobilistico gestito dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187.

5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la carta di circolazione, è previsto il certificato di proprietà, rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187, a seguito di istanza da presentare a cura dell'interessato entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione. Della consegna è data comunicazione dal P.R.A. agli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri i tempi e le modalità di tale comunicazione sono definiti nel regolamento. Dell'avvenuta presentazione dell' istanza, il P.R.A. rilascia ricevuta.

6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art. 10, comma 1, è rilasciata una speciale carta di circolazione, che deve essere accompagnata dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo stesso. Analogo speciale documento è rilasciato alle macchine agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di cui all'art. 104, comma 8.

7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Alla medesima sanzione è sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311.

9. Chiunque non provveda a richiedere, nei termini stabiliti, il rilascio del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. La carta di circolazione è ritirata da chi accerta la violazione; è inviata all'ufficio del P.R.A. ed è restituita dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.

10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze armate di cui all'art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi equiparati ai sensi dell'art. 138, comma 11; a tali veicoli si applicano le disposizioni dell'art. 138.

11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno immatricolati dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, su richiesta del corpo, ufficio o comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene rilasciata, dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri che ha immatricolato il veicolo, la carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati di cui al comma 4, l'indicazione che il veicolo è destinato esclusivamente a servizio di polizia stradale. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali veicoli.

12. Al fine di realizzare la massima semplificazione procedurale e di assicurare soddisfacenti rapporti con il cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dall'art. 94 devono essere gestiti dagli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e del Pubblico registro automobilistico gestito dall'A.C.I. a mezzo di sistemi informatici compatibili. La determinazione delle modalità di interscambio dei dati, riguardanti il veicolo e ad esso connessi, tra gli uffici suindicati e tra essi e il cittadino è disciplinata dal regolamento.».

— Si riporta il testo degli articoli 203 e 244, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1992, n. 303, supplemento ordinario:

«Art. 203 (Art. 54 Codice della strada) - *(Autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per uso speciale)*. — 1. Sono classificati, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del codice, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:

a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;

b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;

c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;

d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;

e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;

f) telai con selle per il trasporto di coils;

g) betoniere;

h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;

i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;

l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;

m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;

n) furgoni blindati per trasporto valori;

o) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

2. Sono classificati, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:

a) trattrici stradali;

b) autospazzatrici;

c) autospazzaneve;

d) autopompe;

e) autoinnaffiatrici;

f) autoveicoli attrezzi;

g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;

h) autoveicoli gru;

i) autoveicoli per il soccorso stradale;

j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;

k) autosgranatrici;

l) autotrebbiatrici;

m) autoambulanze;

n) autofunebri;

o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;

p) autoveicoli per disinfezioni;

q) auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;

r) autoveicoli per radio, televisione, cinema;

s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;

t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;

u) autocappella;

v) auto attrezzate per irrorare i campi;

w) autosaldatrici;

x) auto con installazioni telegrafiche;

y) autoscavatrici;

z) autoperforatrici;

aa) autosega;

bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;

cc) autopompe per calcestruzzo;

dd) autoveicoli per uso abitazione;

ee) autoveicoli per uso ufficio;

ff) autoveicoli per uso officina;

gg) autoveicoli per uso negozio;

hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;

ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

3. Per gli autoveicoli non compresi nell'elenco di cui alla tariffa I annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463, aggiornato con decreto ministeriale 15 marzo 1958 è attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali, determinata dalla differenza tra massa complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale versione, la tara dell'autotelaio incrementata del 20%.».

«Art. 244 (Articoli 84 e 85 Codice della strada) - *(Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone)*. — 1. Ai fini della possibile destinazione a noleggio con conducente, di cui all'art. 85, comma 2, del codice, vengono considerate adibite al trasporto specifico di persone sia le autoambulanze cosiddette di trasporto che quelle cosiddette di soccorso.».

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, della legge 13 giugno 1991, n. 190 (Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 giugno 1991, n. 150:

«2. Entro lo stesso termine di cui all'art. 1, i Ministri competenti per materia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottano, con proprio decreto, norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del codice della strada che investano la loro esclusiva competenza, nonché norme regolamentari per la riorganizzazione di uffici od organi, compresi quelli delle aziende od amministrazioni autonome, dei rispettivi dicasteri, in funzione delle nuove o diverse competenze ad essi affidate. Potrà all'occorrenza essere prevista l'istituzione di organismi consultivi e di studio necessari per l'attuazione del codice della strada.».

— Il decreto ministeriale 17 dicembre 1987, n. 553 (Normativa tecnica e amministrativa relativa alle autoambulanze) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 gennaio 1988, n. 13.

— Il decreto ministeriale 20 novembre 1997, n. 487 (Regolamento recante la normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 gennaio 1998, n. 14.

— Si riporta di seguito il testo del comma 3, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sott'ordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:

— Per l'art. 54, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda nelle note alle premesse.

— Per l'art. 203, comma 2, lettera *m)*, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per gli articoli 82, 84, 85, 91 e 93, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda nelle note alla premesse.

— Per l'art. 244, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, si veda nelle note alla premesse.

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto n. 553 del 1987, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 1 *(Classificazione delle autoambulanze)*. — 1. Il presente decreto si applica agli autoveicoli destinati al trasporto di infermi o infortunati, denominati autoambulanze. Essi rientrano nella categoria dei veicoli definiti all'art. 26, lettera *f)*, del testo unico citato nelle premesse quali autoveicoli per trasporti specifici destinati al trasporto di persone in particolari condizioni e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale scopo.

2. In relazione alla funzione da assolvere, vengono definiti i seguenti due tipi di autoambulanze:

tipo *A*: con carrozzeria definita «autoambulanza di soccorso», attrezzate per il trasporto di infermi o infortunati e per il servizio di pronto soccorso, dotate di specifiche attrezzature di assistenza;

tipo *B*: con carrozzeria definita «autoambulanza di trasporto», attrezzate essenzialmente per il trasporto di infermi o infortunati, con eventuale dotazione di semplici attrezzature di assistenza.

3. *(Abrogato)*.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, del citato decreto n. 487 del 1997, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 1 *(Definizione delle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali)*. — 1. Il presente decreto si applica agli autoveicoli, denominati autoambulanze di soccorso per emergenze speciali (tipo A1), adibiti al trasporto, al trattamento di base e al monitoraggio dei pazienti. Essi rientrano nella categoria dei veicoli definiti all'art. 54, comma 1, lettera *g)*, del nuovo codice della strada, quali autoveicoli per uso speciale, distinti da particolari attrezzature.

2. *(Abrogato)*.».

09G0144

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di San Michele al Tagliamento e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di San Michele al Tagliamento (Venezia);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da undici consiglieri su venti assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Michele al Tagliamento (Venezia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Natalino Manno è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 settembre 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Michele al Tagliamento (Venezia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 8 giugno 2009.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di uno dei consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Venezia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 899/09/Area 2ª del 3 agosto 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della SV. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Michele al Tagliamento (Venezia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Natalino Manno.

Roma, 27 agosto 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A11301

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 settembre 2009.

Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle intense ed eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009 nel territorio della regione Piemonte e nel territorio della provincia di Lodi. (Ordinanza n. 3809).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle intense ed eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009 nel territorio della regione Piemonte;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2009 recante, tra l'altro, l'estensione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009 al territorio della provincia di Lodi interessata dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 26 al 30 aprile 2009;

Considerato che la natura e la particolare intensità degli eventi meteorologici ha causato l'esondazione di fiumi e torrenti, allagamenti, gravi movimenti franosi, smottamenti, danni alle infrastrutture pubbliche e ad edifici pubblici e privati, nonché gravi danni alle attività produttive ed alle colture agricole, determinando una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario ed indifferibile porre in essere gli interventi di carattere straordinario ed urgente per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;

Considerato che in relazione alle intense ed eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009 nel territorio della regione Piemonte e nelle province di Piacenza e Pavia ed alla violenta mareggiata che nei giorni 26 e 27 aprile 2009 che ha interessato le province di Ferrara, Ravenna, Forlì - Cesena e Rimini, nonché per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 26 al 30 aprile 2009 nel territorio delle province di Lodi e Parma, eventi per i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza, il Dipartimento della protezione civile con nota del 19 agosto 2009, ha richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze euro 21,5 milioni per le spese sostenute dalle Amministrazioni interessate nelle fasi di prima emergenza ed euro 267 milioni per i danni causati dai predetti eventi calamitosi alle infrastrutture pubbliche e private ed alle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 18 settembre 2009 con cui è stato disposto l'utilizzo di euro 21,5 milioni dal Fondo di cui all'art. 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per fronteggiare adeguatamente gli interventi di prima emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali di cui in premessa, le risorse stanziate a favore della regione Piemonte e della provincia di Lodi dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 18 settembre 2009, sono così ripartite: provincia di Alessandria euro 1.148.292,00; provincia di Asti euro 435.000,00; provincia di Biella euro 622.000,00; provincia di Cuneo euro 13.213.890,00; provincia di Novara euro 382.000,00; provincia di Torino euro 1.196.279,00; provincia di Verbania euro 983.000,00; provincia di Vercelli euro 135.806,00; AIPO euro 300.000,00; ATO euro 1.269.600,00 e provincia di Lodi euro 1.811.000,00.

2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad effettuare il trasferimento diretto delle sopra citate risorse finanziarie sui pertinenti capitoli di bilancio a seguito dell'effettivo introito delle medesime sul Fondo della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A11295

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 settembre 2009.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3810).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009 e n. 3784 del 25 giugno 2009, n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009 e 3808 del 15 settembre 2009;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Visto, in particolare, l'art. 2, commi 10 ed 11, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che autorizza il Commissario delegato a procedere al reperimento di alloggi per le persone sgomberate, anche individuando immobili non utilizzati, per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni riparate o ricostruite;

Visto l'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2009, n. 3797;

Tenuto conto che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per l'esecuzione degli interventi finalizzati a consentire la rapida sistemazione delle persone le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici nelle more della ricostruzione o riparazione degli stessi;

Rilevato che nei territori dei Comuni colpiti dal sisma, come individuati dai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, non è stata reperita sul libero mercato un'offerta sufficiente a soddisfare le esigenze abitative delle popolazioni le cui abitazioni sono risultate distrutte o comunque inagibili per effetto del terremoto del 6 aprile 2009, e ciò nonostante l'adozione della specifica ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009 che ha favorito la locazione degli immobili liberi con l'assunzione a carico dello Stato dei relativi oneri;

Considerato che nel corso dei mesi di agosto e settembre dell'anno 2009 sono state effettuate sia la rilevazione dei fabbisogni abitativi relativa al contesto emergenziale, sia accertamenti per la individuazione di immobili liberi, suscettibili di formare oggetto di provvedimenti di requisizione temporanea;

Considerato che ricorre la necessità pubblica e di assoluta urgenza di fronteggiare l'emergenza abitativa riscontrata prima dell'arrivo della stagione invernale e che occorre dunque provvedere alla requisizione di immobili di proprietà privata per l'alloggiamento temporaneo della popolazione rimasta senza tetto;

Considerato che l'affidamento di talune attività di supporto funzionali alle predette requisizioni, quali la presa in possesso degli immobili, la relativa gestione ed il servizio di manutenzione straordinaria, nonché le attività solutorie delle relative indennità deve essere effettuato con procedura di somma urgenza da parte del Commissario delegato, mediante l'individuazione di soggetto idoneo al tempestivo ed efficace svolgimento delle medesime;

D'intesa con la regione Abruzzo;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, i moduli abitativi provvisori, i moduli ad uso scolastico provvisori nonché i moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione realizzati ai sensi dell'art. 2, della legge 24 giugno 2009, n. 77, ed ai sensi delle ordinanze citate in premessa e le relative aree oggetto di occupazione o esproprio sono assegnati in proprietà a titolo gratuito ai comuni nei cui territori gli stessi moduli sono stati realizzati ovvero sono in corso di realizzazione.

Art. 2.

1. Per lo svolgimento delle attività di supporto alle requisizioni di immobili, individuate nelle premesse, il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi, ai sensi dell'art. 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, del fornitore di servizi incaricato dalla Società di gestione del risparmio (SGR) del Fondo immobiliare costituito per il reperimento di nuove costruzioni da destinare alla locazione, ai sensi dell'art. 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009, n. 3769. I relativi atti di affidamento da parte del Commissario delegato sono soggetti a valutazione di congruità da parte dell'Agenzia del territorio.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro novecentomila, si provvede a valere sulle somme stanziate ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. La quantificazione degli oneri derivanti dallo svolgimento del servizio di manutenzione straordinaria degli immobili è stimata in euro quattrocentomila fino alla data del 31 dicembre 2010, e le relative somme sono pertanto corrisposte a titolo di anticipazione.

3. Al fine di garantire la fruizione degli immobili oggetto di requisizione da parte degli assegnatari i contratti relativi alle utenze domestiche di fornitura di acqua, energia elettrica e gas possono essere volturati agli assegnatari medesimi, anche in assenza del consenso dei titolari. I relativi oneri, nonché la tassa per lo smaltimento dei rifiuti, restano a carico dell'assegnatario dell'alloggio.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A11296

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 17 settembre 2009.

Modifica al decreto 31 agosto 2009 di riconoscimento, alla sig.ra Martinuzzi Elisa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di giornalista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto datato 31 agosto 2009 con il quale si riconosceva il titolo di «Journalist» conseguito nel Regno Unito dalla sig.ra Martinuzzi Elisa, cittadina italiana, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei «giornalisti»;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stato riportato per luogo di nascita «Salice» invece di «Sacile» ed inoltre all' «allegato A» del decreto di riconoscimento del 31 agosto 2009 non sono state riportate le modalità relative al tirocinio;

Vista l'istanza di correzione inviata dalla sig.ra Martinuzzi Elisa pervenuta il 15 settembre 2009;

Decreta:

Il decreto datato 31 agosto 2009, con il quale si riconosceva il titolo di «Journalist», conseguito nel Regno Unito da Martinuzzi Elisa, nata a Sacile il 14 maggio 1974, cittadina italiana, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei giornalisti è modificato come segue:

la parola «Salice» è sostituita dalla parola «Sacile»;

all'art. 2 del decreto è aggiunta la frase «oppure a scelta dell'istante in un tirocinio di 18 mesi (diciotto);

all'allegato A del decreto è aggiunto il seguente punto 2): Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del direttore o dei direttori degli organi di formazione,presso cui è stato svolto il tirocinio.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 31 agosto 2009.

Roma, 17 settembre 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A11299

DECRETO 17 settembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Rautscher Georg, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

Visto il decreto 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione n. 2005/36/CE del 7 settembre - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionale;

Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Rautscher Georg, nato a Bolzano il 17 giugno 1982, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo tedesco di «Diplom-Ingenieur Univ» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere», sez. A, settore industriale;

Considerato che l'istante ha conseguito il «Diplom-Ingenieur Univ.», presso la «Technische Universitat Munche» in data 27 aprile 2006;

Visto il conforme parere della Conferenza di servizi del 4 giugno 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza di cui sopra;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «Ingegnere - sez. A, settore industriale - e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Rautscher Georg, nato a Bolzano il 17 giugno 1982, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Ingegneri» sez. A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure, a scelta del candidato, al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 36 (trentasei) mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: (scritte e orali) 1) tecnologia meccanica, 2) costruzioni di macchine, 3) energetica e macchine a fluido (macchine e sistemi energetici), e (solo orale) 4) impianti chimici, 5) impianti termoidraulici, 6) impianti industriali, 7) ordinamento e deontologia professionale oppure, a scelta dell'istante in un tirocinio di 36 (trentasei) mesi.

Roma, 17 settembre 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore industriale.

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

09A11300

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 giugno 2009.

Istituzione di nuovi Centri di referenza nazionali nel settore veterinario.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e ss. mm., recante «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e, in particolare, l'art. 1, comma 6;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, recante «Riordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e, in particolare, l'art. 2, comma 3, lett. *l)*;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, concernente l'ordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero della salute, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129 e ss. mm.;

Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 1994, n. 190, recante norme per il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali, in attuazione dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270;

Visto il decreto del Ministro della sanità 4 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre 1999, concernente i Centri di Referenza nazionale nel settore veterinario;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 2 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 del 12 novembre 1991, recante istituzione del «Centro di Referenza nazionale per l'epidemiologia, la programmazione e l'informazione» presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 2003, concernente «recepimento dell'Accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy»;

Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 18 dicembre 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 13 del 17 gennaio 2009, recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 23 maggio 2008, recante «delega delle attribuzioni del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on.le Francesca Martini» registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008, foglio n. 27;

Viste ed esaminate le richieste presentate, ai fini dell'istituzione di nuovi Centri di referenza nazionali e del cambio di denominazione di Centri di referenza nazionali già istituiti, con nota dell'IZSAM prot. 4699 del 5 maggio 2009, nota dell'IZSAM prot. 4704 del 5 maggio 2009, nota dell'IZSLT prot. 2556 dell'11 marzo 2008 e nota dell'IZS delle Venezie prot. 4316 del 21 maggio 2009;

Considerato che, sulla base della documentazione prodotta dai predetti Istituti, risultano sussistenti i requisiti previsti dal citato decreto del Ministro della sanità 4 ottobre 1999;

Ritenuto che l'attivazione di ulteriori Centri di referenza nazionali per lo svolgimento delle attività indicate dagli Istituti zooprofilattici sperimentali consente il miglioramento delle funzioni svolte e della complessiva organizzazione sanitaria, con ricadute positive sulla tutela della salute umana e della sanità animale e del benessere degli animali;

Decreta:

Art. 1.

1. Presso la sede territoriale di Verona e Vicenza dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie è attivato il «Centro di Referenza Nazionale per gli interventi assistiti dagli animali - Pet - therapy.».

Art. 2.

1. Le principali attività del Centro di referenza nazionale di cui al precedente articolo riguardano in via prioritaria:

a) la promozione della Ricerca per la standardizzazione di protocolli operativi per il controllo sanitario e comportamentale degli animali impiegati nei programmi di IAA (interventi assistiti con gli animali);

b) il potenziamento delle collaborazioni fra medicina umana e veterinaria per individuare sinergie operative e di ricerca in grado di garantire un miglioramento dei risultati delle attività svolte nel settore di interesse;

c) il miglioramento delle conoscenze circa l'applicabilità di tali interventi in determinate categorie di pazienti (anziani, bambini affetti da autismo, disabili psichici);

d) l'organizzazione e gestione di percorsi formativi;

e) la raccolta di dati e la diffusione di informazioni alla comunità scientifica internazionale.

Art. 3.

1. Presso la sede territoriale di Grosseto dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana è attivato il «Centro di referenza nazionale per la medicina Forense Veterinaria».

Art. 4.

1. Le principali attività del Centro di referenza nazionale di cui al precedente articolo riguardano in via prioritaria:

a) lo sviluppo e la standardizzazione di tecniche di laboratorio e di tossicologia forense per:

1) il rilevamento delle sostanze tossiche utilizzate a scopo doloso;

2) la determinazione delle cause di morte per dolo a carico di specie selvatiche, o domestiche, oggetto, a qualsiasi titolo, di misure di salvaguardia e protezione;

3) le analisi comparative di campioni di tessuti freschi o congelati, di sangue, peli o altro materiale organico appartenente a specie selvatiche protette o di interesse venatorio, mediante tecniche di biologia molecolare, per la repressione del bracconaggio;

4) l'identificazione individuale (DNA typing), l'attribuzione della paternità, l'identificazione del sesso, il riconoscimento degli ibridi intraspecifici mediante tecniche di genetica forense per la lotta al commercio clandestino di animali selvatici;

b) l'organizzazione di corsi di formazione per il personale del Servizio sanitario nazionale e degli organi di polizia a livello territoriale per la standardizzazione dei rilievi di campo relativi ad indagini medico legali riguardanti l'uccisione di animali domestici e selvatici.

Art. 5.

1. La denominazione del «Centro di referenza nazionale per l'epidemiologia, la programmazione e l'informazione», attivato presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise con decreto del Ministro della sanità del 2 novembre 1991, è sostituita dalla seguente denominazione: «Centro di referenza nazionale per l'epidemiologia veterinaria, la programmazione, l'informazione e l'analisi del rischio».

Art. 6.

1. Le principali attività del Centro di referenza nazionale di cui al precedente articolo riguardano in via prioritaria:

a) lo svolgimento di analisi del rischio con particolare riferimento alla sanità animale e alla sicurezza alimentare;

b) l'elaborazione e l'attuazione di programmi operativi finalizzati alla formazione del personale.

Art. 7.

1. Alle spese di funzionamento dei centri di referenza di cui al presente decreto, gli Istituti zooprofilattici sperimentali titolari, provvedono con le quote del Fondo sanitario nazionale annualmente assegnate.

Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2009

p. *Il Ministro*
il Sottosegretario di Stato
MARTINI

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2009

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 314

09A11290

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 agosto 2009.

Proroga del riconoscimento dell'idoneità ad effettuare prove ufficiali di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI SERVIZI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, pubblicato nel supplemento ordinario n. 60 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1995, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto 27 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1997, che, in attuazione del citato decreto legislativo 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e requisiti necessari al riconoscimento dell'idoneità a condurre prove di campo ufficiali finalizzate alla produzione di dati necessari per la registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista la circolare 29 gennaio 1997, n. 2, del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 1997, concernente l'individuazione dei requisiti per il riconoscimento degli Enti ed Organismi idonei per la conduzione di prove ufficiali di campo volte alla produzione di dati per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Vista la circolare 1° agosto 2000, n. 7, del Ministro delle politiche agricole e forestali , pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 2000, recante le modalità di presentazione della domanda di iscrizione di esperti nella lista nazionale di ispettori preposti al controllo degli enti od organismi riconosciuti idonei ad effettuare le prove ufficiali per la produzione di dati necessari ai fini della registrazione dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visti gli atti del Comitato consultivo tecnico-scientifico «Prove sperimentali di campo», istituito con decreto ministeriale 29 gennaio 1997, in merito ai requisiti posseduti dagli aspiranti ispettori, di cui alla citata circolare n. 7 del 1° agosto 2000;

Visto il provvedimento ministeriale prot. n. 15473 del 13 settembre 2007 con il quale il Centro «Studio Associato PHYTO-LGB», con sede legale in via Stradale Travone n. 53 - 95121 Catania, è stato riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari;

Considerato che il riconoscimento concesso con il provvedimento sopracitato ha validità per mesi ventiquattro dalla data di emissione;

Decreta:

Articolo unico

Il riconoscimento dell'idoneità ad effettuare prove ufficiali di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari del Centro «Studio Associato PHYTO-LGB», con sede legale in via Stradale Travone, 53 - 95121 Catania, concesso con il provvedimento prot. n. 15473 del 13 settembre 2007, è prorogato fino al 31 dicembre 2009, fatte salve eventuali nuove disposizioni che potranno variare la validità del riconoscimento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2009

Il direttore generale: BLASI

09A11315

DECRETO 6 agosto 2009.

Proroga del riconoscimento dell'idoneità ad effettuare prove ufficiali di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI SERVIZI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, pubblicato nel supplemento ordinario n. 60 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1995, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo 194/1995;

Visto il decreto 27 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1997, che, in attuazione del citato decreto legislativo 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e requisiti necessari al riconoscimento dell'idoneità a condurre prove di campo ufficiali finalizzate alla produzione di dati necessari per la registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista la circolare 29 gennaio 1997, n. 2, del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 1997, concernente l'individuazione dei requisiti per il riconoscimento degli Enti ed Organismi idonei per la conduzione di prove ufficiali di campo volte alla produzione di dati per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Vista la circolare 1° agosto 2000, n. 7, del Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 2000, recante le modalità di presentazione della domanda di iscrizione di esperti nella lista nazionale di ispettori preposti al controllo degli enti od organismi riconosciuti idonei ad effettuare le prove ufficiali per la produzione di dati necessari ai fini della registrazione dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visti gli atti del Comitato consultivo tecnico-scientifico «Prove sperimentali di campo», istituito con decreto ministeriale 29 gennaio 1997, in merito ai requisiti posseduti dagli aspiranti ispettori, di cui alla citata circolare n. 7 del 1° agosto 2000;

Visto il provvedimento ministeriale prot. n. 2337 del 30 gennaio 2008 con il quale la Società «Agri 2000 Società Cooperativa», con sede legale in via Indipendenza n. 74 - 40121 Bologna, è stata riconosciuta idonea a proseguire nelle prove ufficiali di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari;

Considerato che il riconoscimento concesso con il provvedimento sopracitato ha validità per mesi ventiquattro dalla data di ispezione;

Decreta:

Articolo unico

Il riconoscimento dell'idoneità ad effettuare prove ufficiali di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari della Società «Agri 2000 Società Cooperativa», con sede legale in via Indipendenza n. 74 - 40121 Bologna, concesso con il provvedimento prot. n. 2337 del 30 gennaio 2008, è prorogato fino al 31 dicembre 2009, fatte salve eventuali nuove disposizioni che potranno variare la validità del riconoscimento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2009

Il direttore generale: BLASI

09A11316

DECRETO 11 settembre 2009.

Modifica del decreto 2 aprile 2008, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Fagioli Bianchi di Rotonda».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 2 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 90 del 16 aprile 2008 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Fagioli Bianchi di Rotonda» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la nota del 4 settembre 2009, numero di protocollo 13420, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso la documentazione relativa alla domanda di registrazione della denominazione «Fagioli Bianchi di Rotonda» modificata in accoglimento delle richieste della Commissione UE, che annulla e sostituisce quella precedentemente trasmessa con la nota del 20 febbraio 2008, numero di protocollo 4498;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 2 aprile 2008 alla denominazione «Fagioli Bianchi di Rotonda» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A11282

DECRETO 17 settembre 2009.

Riconoscimento del Consorzio per la valorizzazione e la tutela dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Terra di Bari» e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Terra di Bari».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto Regolamento (CE) n. 510/06 e, in particolare, quelle relative all'opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguibili in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico corrispondente;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei prodotti agroalimentari - ICQ, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 322 del 25 novembre 1997 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Terra di Bari»;

Visto il decreto legislativo19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la valorizzazione e la tutela dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Terra di Bari» con sede legale in Bari, Corso Cavour 2, presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazio-

ne, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria < olivicoltori > nella filiera < grassi (oli) > individuata all'art. 4, lettera *d)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione tutelata per la quale il Consorzio chiede l'incarico di cui all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/99. La verifica di cui trattasi è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bari, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Terra di Bari»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la valorizzazione e la tutela dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Terra di Bari» al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio per la valorizzazione e la tutela dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Terra di Bari», con sede in Bari, Corso Cavour 2, presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Art. 2.

1. Il Consorzio di cui all'art. 1 è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla DOP «Terra di Bari» registrata con Regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 322 del 25 novembre 1997.

2. Gli atti del Consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la DOP «Terra di Bari».

Art. 3.

1. Il Consorzio di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della DOP «Terra di Bari» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della DOP «Terra di Bari» appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera grassi (oli), individuata dall'art. 4, lettera *d)* del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A11281

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 6 marzo 2009.

Fondo infrastrutture (leggi n. 133/2008, articolo 6-*quinquies* e n. 2/2009, articolo 18, comma 1, lettera *b)*) finanziamento del rifacimento della pista aeroportuale e sua rototraslazione da collocare nell'ambito dell'area «Dal Molin» in Vicenza e progettazione del completamento della tangenziale nord di Vicenza. (Delibera n. 5/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e, in particolare, l'art. 6-*quinquies* che istituisce il fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro strategico nazionale 2007-2013 in favore di programmi di interesse strategico nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale», convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Visto in particolare l'art. 18 del citato decreto-legge n. 185/2008, il quale — in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonché quanto previsto, fra l'altro, dall'art. 6-*quinquies* della richiamata legge n. 133/2008 — dispone che il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, assegni, fra l'altro, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-*quinquies*, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità, fermo restando il vincolo di destinare alle regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle regioni del Centro-Nord e considerato che il rispetto di tale vincolo di destinazione viene assicurato nel complesso delle assegnazioni disposte a favore delle Amministrazioni centrali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 2007 con il quale è stato nominato il commissario straordinario del Governo per lo svolgimento delle attività necessarie a favorire la realizzazione del programma di ampliamento dell'insediamento militare statunitense all'interno dell'aeroporto Dal Molin di Vicenza;

Visto il successivo decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 2008 con il quale l'incarico è stato rinnovato per un ulteriore anno, rafforzando le prerogative di coordinamento anche ai fini della realizzazione delle opere, e sono state determinate le dotazioni di mezzi e di personale;

Vista la propria delibera 18 dicembre 2008, n. 112, attualmente al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, con la quale questo Comitato ha, fra l'altro, disposto l'assegnazione di 7.356 milioni di euro a favore del Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-*quinquies* della citata legge n. 133/2008 e all'art. 18 della legge n. 2/2009, per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la nota 24 febbraio 2009, n. 7470, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto il finanziamento del «Rifacimento e rototraslazione della pista dell'aeroporto civile Dal Molin in Vicenza» e della «Progettazione del completamento della Tangenziale nord di Vicenza», a carico del richiamato Fondo infrastrutture, con imputazione a valere sulla quota del 15 per cento assegnata a favore del Centro-Nord con la citata delibera di questo Comitato n. 112/2008;

Vista la relazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti allegata alla citata nota, dalla quale risulta che la proposta riguarda due interventi di compensazione individuati a seguito della richiesta delle Autorità civili e militari degli Stati Uniti d'America relativa all'ampliamento dell'insediamento militare americano nella predetta area dell'aeroporto civile Dal Molin di Vicenza;

Vista la nota 26 febbraio 2009, n. 62, con la quale il commissario straordinario del Governo quantifica, sulla base di approfondimenti progettuali in corso, in 11,5 milioni di euro il fabbisogno finanziario relativo alla realizzazione del progetto di rototraslazione della pista di volo presso l'aeroporto Dal Molin e in 5 milioni di euro il finanziamento necessario alla progettazione preliminare della Tangenziale nord di Vicenza;

Considerato che gli interventi dei quali si propone il finanziamento sono finalizzati ad armonizzare l'ampliamento dell'insediamento militare statunitense con le esigenze della comunità vicentina, in quanto, da un lato,

mediante lo spostamento dell'attuale pista aeroportuale civile, vengono sostanzialmente salvaguardate le attuali potenzialità di traffico dell'aeroporto civile Dal Molin, mentre, d'altro lato, con il completamento della tangenziale nord della città, la cui progettazione si propone di finanziare in questa sede, verrebbe non solo evitato l'appesantimento della circolazione locale, ma si conseguirebbe anzi un miglioramento complessivo della viabilità cittadina;

Preso atto che la soluzione progettuale proposta, con la rototraslazione della pista aeroportuale, assicura l'assenza di impatti negativi sull'attività dell'aeroporto civile Dal Molin, in quanto ne garantisce il mantenimento integrale delle potenzialità di utilizzo turistico-commerciale, come peraltro richiesto dall'ordine del giorno n. 1 del consiglio comunale di Vicenza del 26 ottobre 2006;

Considerato che sull'intervento riguardante la rototraslazione della pista aeroportuale si sono favorevolmente espressi il CO.MI.PAR. (Comitato misto paritetico) della regione Veneto, con parere dell'11 dicembre 2007, e l'ENAC, con nota 22 ottobre 2007, n. 134/PRE;

Ritenuto di accogliere la proposta di finanziamento del «Rifacimento della pista aeroportuale e sua rototraslazione da collocare nell'ambito dell'area Dal Molin in Vicenza» e della «Progettazione del completamento della Tangenziale nord di Vicenza» a carico del citato Fondo infrastrutture, nell'ambito della quota del 15 per cento destinata a favore del Centro-Nord con la delibera n. 112/2008 per il finanziamento di interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Ritenuto, in conformità alla proposta formulata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di affidare all'ENAC la realizzazione del citato intervento di rototraslazione della pista aeroportuale ed alla provincia di Vicenza la progettazione del completamento della tangenziale nord della città;

Acquisito, sulla proposta, l'assenso formale dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico espresso nel corso della odierna seduta;

Delibera:

1. *Assegnazione finanziamento.*

1.1. Per la realizzazione dell'intervento richiamato in premessa concernente il «Rifacimento della pista aeroportuale e sua rototraslazione da collocare nell'ambito dell'area Dal Molin in Vicenza», il cui soggetto aggiudicatore è l'ENAC, viene disposta l'assegnazione di un finanziamento di 11,5 milioni di euro a carico del Fondo infrastrutture, nell'ambito della quota del 15 per cento destinata a favore del Centro-Nord con la delibera n. 112/2008 per il finanziamento di interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

1.2. Per le attività relative alla «Progettazione del completamento della Tangenziale nord della città» richiamate in premessa, il cui soggetto aggiudicatore è la provincia di Vicenza, viene disposta l'assegnazione di un finanziamento di 5 milioni di euro, a valere sullo stesso Fondo infrastrutture, quota Centro-Nord, di cui al precedente punto 1.1.

2. *Altre disposizioni.*

2.1. Per l'espletamento delle attività di affidamento ed esecuzione dell'intervento di cui al punto 1.1, l'ENAC si coordinerà con il commissario straordinario citato in premessa. L'ENAC provvederà a trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al citato commissario straordinario, entro quindici giorni dalla data di aggiudicazione definitiva dei lavori, il nuovo quadro economico. Il predetto Ministero provvederà alla relativa comunicazione a questo Comitato.

A conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento medesimo, le eventuali economie realizzate sul contributo a carico del FAS assegnato all'ENAC con la presente delibera verranno recuperate alla disponibilità di questo Comitato.

2.2. Il contributo di cui al precedente punto 1.1 sarà corrisposto, compatibilmente con le disponibilità di cassa e dandone previa comunicazione al commissario straordinario, secondo le modalità di seguito trascritte:

20% quale anticipazione all'atto dell'affidamento dei lavori;

25% su dichiarazione del responsabile unico del procedimento (RUP) dell'avvenuta utilizzazione dell'80% di quanto anticipato;

25% su dichiarazione del RUP dell'avvenuta utilizzazione dell'80% di quanto anticipato con le precedenti due rate;

25% su dichiarazione del RUP dell'avvenuta utilizzazione dell'80% di quanto anticipato con le precedenti tre rate;

5% su dichiarazione del RUP dell'avvenuta ultimazione dei lavori ivi comprese le operazioni di collaudo dell'opera.

2.3. Il contributo di cui al precedente punto 1.2 sarà corrisposto alla provincia assegnataria, compatibilmente con le disponibilità di cassa, secondo le modalità di seguito trascritte:

20% quale anticipazione all'atto dell'affidamento delle attività di progettazione;

25% su dichiarazione del responsabile unico del procedimento (RUP) dell'avvenuta utilizzazione dell'80% di quanto anticipato;

50% su dichiarazione del RUP dell'avvenuta utilizzazione dell'80% di quanto anticipato con le precedenti due rate;

5% su dichiarazione del RUP dell'avvenuta ultimazione della progettazione ivi compresa l'accettazione da parte della provincia di Vicenza del lavoro affidato.

3. L'efficacia della presente delibera è condizionata alla registrazione, da parte della Corte dei conti, della delibera n. 112/2008 richiamata in premessa.

4. Ai sensi del richiamato art. 6-*quinquies*, comma 2, della legge n. 133/2008, la presente delibera sarà trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari per l'acquisizione dei prescritti pareri.

Roma, 6 marzo 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 29

09A11329

DELIBERAZIONE 26 giugno 2009.

Aggiornamento del contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il Consorzio agroalimentare basso ferrarese S.C.A.R.L.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti e, in particolare, l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L142/1997);

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 dell'1 febbraio 2000);

Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001, n. SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto N. 729/A/2000, relativo all'estensione all'agricoltura degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata, così come modificato dalla decisione del 27 febbraio 2002 C(2002)579fin, relativa all'aiuto n. 30/2002 concernente gli aiuti a favore della pubblicità per i prodotti di cui all'allegato I del Trattato;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui all'art. 1, comma 2, della richiamata legge n. 488/1992, approvato con decreto del

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*G.U.* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*G.U.* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*G.U.* n. 105/1997) e dal punto 2, lett. *B)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*G.U.* n. 4/1999);

Vista la citata delibera n. 127/1998, che disciplina l'estensione degli strumenti della programmazione negoziata ai settori dell'agricoltura e della pesca;

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*G.U.* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, Regioni e Province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 12 novembre 2003, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini della concessione delle agevolazioni;

Vista la propria delibera 22 dicembre 2006, n. 202 (*G. U.* n. 100/2007) con la quale il Ministero dello sviluppo economico è stato autorizzato a stipulare con il «Consorzio Agroalimentare Basso Ferrarese S.c.a r.l.» il contratto di programma avente ad oggetto la realizzazione di un articolato piano di investimenti nei settori della produzione e della trasformazione di prodotti agricoli, della ricerca di base e dei servizi nella Regione Emilia Romagna, provincia di Ferrara, con investimenti pari a 82.958.000 euro, agevolazioni pari a 25.264.513 euro e un incremento occupazionale pari a 255 U.L.A. (Unità Lavorative Annue);

Vista la nota n. 0014787 del 21 maggio 2009, con la quale il Ministro dello sviluppo economico ha formulato la proposta di aggiornamento del contratto di programma di cui sopra, determinata dalle verifiche dei progetti esecutivi e dalle relative relazioni istruttorie da parte della banca incaricata;

Considerata l'opportunità di procedere a tale aggiornamento, che, a giudizio dell'Amministrazione proponente, non modifica la validità complessiva del piano progettuale inizialmente autorizzato e che comporta un risparmio per la finanza pubblica pari a 3.546.336,28 euro di risorse statali;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. È approvato l'aggiornamento del contratto di programma di cui alle premesse, presentato dal «Consorzio Agroalimentare Basso Ferrarese S.c.a r.l.», che prevede investimenti nella Regione Emilia Romagna, Provincia di Ferrara, per complessivi 75.330.042 euro, da realizzarsi così come indicato nell'allegata tabella, che fa parte integrante della presente delibera.

2. L'onere aggiornato a carico della finanza pubblica è pari a 21.718.176,72 euro, di cui 21.218.176,72 euro a carico dello Stato e i restanti 500.000 euro a carico della Regione Emilia Romagna.

3. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare un incremento occupazionale non inferiore a n. 182 U.L.A. (Unità lavorative annue).

4. Rimane invariato quant'altro stabilito con la delibera di questo Comitato n. 202/2006.

5. Il Ministero dello sviluppo economico provvederà agli adempimenti derivanti dalla presente delibera.

6. A fronte del risparmio di 3.546.336,28 euro per la finanza pubblica che si determina a seguito dell'aggiornamento di cui al precedente punto 1, l'eventuale utilizzazione da parte del Ministero dello sviluppo economico di tali risorse statali che si rendono così disponibili sarà sottoposta al preventivo esame di questo Comitato.

Roma, 26 giugno 2009

Il vice presidente: TREMONTI

Il segretario del CIPE: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2009

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 42

ALLEGATO

Contratto di programma: Consorzio Agroalimentare Basso Ferrarese

Impresa Consorziata	Localizzazione	Investimenti (euro)	Agevolazioni (euro)	Occupazione (U.L.A.)
Ferrara Frutta S.c.a r.l.	Migliarino (FE) Massafiscaglia (FE)	6.450.000,00	1.755.917,43	19
Società Agricola Visentini di Mario Visentini & C. S.s.	Taglio di Po' (RO)	9.060.000,00	2.505.194,46	25
Società Agricola Fratelli Visentini di Attilio Visentini & C. S.r.l.	Ostellato (FE)	9.060.000,00	2.543.155,41	24
Conserve Italia S.c.a r.l.	Codigoro (FE)	24.889.756,00	6.488.577,06	33
Mazzoni Servizi di Gualtiero Mazzoni e C. S.a.s.	Tresigallo (FE)	11.106.000,00	2.955.863,28	37
Società per la Bonifica dei Terreni Ferraresi e per Imprese Agricole S.p.A.	Jolanda di Savoia (FE)	5.715.000,00	1.711.394,76	28
Società Agricola Codigoro S.r.l.	Codigoro (FE)	4.300.000,00	1.132.648,44	16
CIV - Consorzio Italiano Vivaisti S.c.a r.l.	Comacchio (FE)	3.349.286,00	1.660.095,75	0
Consorzio Agroalimentare Basso Ferrarese S.c.a r.l.	Ferrara (FE)	1.400.000,00	965.330,13	0
Totale		**75.330.042,00**	**21.718.176,72**	**182**

09A11297

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13291-XV.J(5035) del 3.09.2009, i manufatti esplosivi denominati:

- "250 PIROTECNICA TEANESE FESTA 5000" *(massa attiva g 97,391)*
- "250 PIROTECNICA TEANESE FESTA 20.000" *(massa attiva g 407,863)*
- "250 PIROTECNICA TEANESE FESTA 100.000" *(massa attiva g 1.556,440)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. Mottola Angelo – Amministartore unico della Pirotecnica Teanese S.r.l., con sede in Teano (CE) loc. Crocelle – fraz. Pugliano -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13059-XV.J(5229) del 3.09.2009, i manufatti esplosivi denominati:

- ALESSI 0212 (d.o. AV 0212) *(massa attiva g 180,0)*
- ALESSI 0213 (d.o. AV 0213) *(massa attiva g 236,0)*
- ALESSI 0214 (d.o. AV 0214) *(massa attiva g 218,0)*
- ALESSI 0215 (d.o. AV 0215) *(massa attiva g 228,60)*
- ALESSI 0216 (d.o. AV 0216) *(massa attiva g 215,25)*
- ALESSI 0218 (d.o. AV 0218) *(massa attiva g 194,0)*
- ALESSI 0219 (d.o. AV 0219) *(massa attiva g 267,50)*
- ALESSI 0220 (d.o. AV 0220) *(massa attiva g 166,0)*
- ALESSI 0221 (d.o. AV 0221) *(massa attiva g 195,10)*
- ALESSI 0223 (d.o. AV 0223) *(massa attiva g198,50)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. Alessi Nazzareno – Titolare di licenza di deposito e vendita di esplosivi di IV e V categoria in Appignano del Tronto (Ap) – loc. Valle Orta. -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.13811-XV.J(5306) del 3.09.2009, i manufatti esplosivi denominati:

- "ART.64A 64 SHOTS" *(massa attiva g 347)*
- "ART.64B 64 SHOTS" *(massa attiva g 347)*
- "ART.64C 64 SHOTS" *(massa attiva g 347)*
- "ART.64D 64 SHOTS" *(massa attiva g 347)*

sono riconosciuti, su istanza della Sig.ra CRISTIANO Grazia, titolare dell'esercizio di fabbrica di fuochi d'artificio sita in Loc. Rizzarello – Soriano Calabro (VV) – nonché intestataria della licenza di fabbricazione e di deposito di fuochi artificiali di IV e V categoria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella V categoria gruppo C dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, devono chiaramente contenere l'indicazione, nelle prescrizioni d'uso, che il tempo di ritardo della miccia utilizzata è pari a 30 secondi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.10091.XVJ(5101) del 3.09.2009, i manufatti esplosivi denominati:

- "PG APOLLO II – MULTICOLORE" *(massa attiva g 56,50)*
- "PG APOLLO II – VERDE" *(massa attiva g 56,50)*
- "PG APOLLO II – ROSSO" *(massa attiva g 56,50)*
- "PG APOLLO II – BIANCO" *(massa attiva g 56,50)*
- "PG APOLLO II – BLU" *(massa attiva g 56,50)*
- "PG APOLLO II – SALICE ORO" *(massa attiva g 56,50)*
- "PFAG90 – Apertura Multicolore e Colpo" *(massa attiva g 690,00)*
- "PFAG90 – Apertura Rossa e Colpo" *(massa attiva g 690,00)*
- "PFAG90 – Apertura Verde e Colpo" *(massa attiva g 690,00)*
- "PFAG90 – Apertura Blu e Colpo" *(massa attiva g 690,00)*
- "PFAG90 – Multicolore con Rendini" *(massa attiva g 728,00)*
- "PFAG90 – Rosso con Rendini" *(massa attiva g 728,00)*
- "PFAG90 – Verde con Rendini" *(massa attiva g 728,00)*
- "PFAG90 – Blu con Rendini" *(massa attiva g 728,00)*
- "PFAG90 – Bianco con Rendini" *(massa attiva g 728,00)*
- "PFAG90 – Salice Oro con Rendini" *(massa attiva g 728,00)*
- "PFAG90 – Limoncello con Rendini" *(massa attiva g 728,00)*
- "PFAG75 – Multicolore con Rendini" *(massa attiva g 397,50)*
- "PFAG75 – Rosso con Rendini" *(massa attiva g 397,50)*
- "PFAG75 – Verde con Rendini" *(massa attiva g 397,50)*
- "PFAG75 – Blu con Rendini" *(massa attiva g 397,50)*
- "PFAG75 – Bianco con Rendini" *(massa attiva g 397,50)*
- "PFAG75 – Salice Oro con Rendini" *(massa attiva g 397,50)*
- "PFAG75 – Viola con Rendini" *(massa attiva g 397,50)*
- "PFAG75 – Pioggia Argento con Rendini" *(massa attiva g 397,50)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig.PARENTE Giuseppe, titolare della fabbrica di fuochi d'artificio sita in Baldissero Torinese (TO) – Strada Pino Torinese 6 -,nonché intestatario della licenza per la fabbricazione, deposito e vendita di artifici pirotecnici della IV e V categoria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti, sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.6293.XVJ(5145) del 3.09.2009, i manufatti esplosivi denominati:

- “GRANATA SERAFINA 100 – bianco tremolante” *(massa attiva g 382)*
- “GRANATA SERAFINA 100 – granella” *(massa attiva g 382)*
- “GRANATA SERAFINA 100 – rosso 1” *(massa attiva g 382)*
- “GRANATA SERAFINA 100 – rosso 2” *(massa attiva g 382)*
- “GRANATA SERAFINA 100 – rosso 3” *(massa attiva g 382)*
- “GRANATA SERAFINA 100 –verde” *(massa attiva g 382)*
- “GRANATA SERAFINA 100 – oro (sfera nera)” *(massa attiva g 382)*
- “GRANATA SERAFINA 100 – viola” *(massa attiva g 382)*
- “GRANATA SERAFINA 100 – tremolante giallo” *(massa attiva g 382)*
- “GRANATA SERAFINA 100 – argento” *(massa attiva g 382)*
- “GRANATA SERAFINA 100 – arancio” *(massa attiva g 382)*
- “GRANATA SERAFINA 100 – salice bianco” *(massa attiva g 382)*
- “GRANATA SERAFINA 100 – blu” *(massa attiva g 382)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. Florio Vladimiro, titolare di licenza di fabbricazione e deposito di artifici pirotecnici di IV categoria, legale rappresentante della Soc. “Pirotecnica Padre Pio Srl”, con esercizio in Via Lucera km. 3,800 Coppa Pocci, San Severo (Fg), ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio dei predetti manufatti, sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall’istante, devono chiaramente contenere l’indicazione che “Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.8447-XV.J(4646) del 3.09.2009, i manufatti esplosivi denominati:

1. "Cerchio CHF-CSE-100-013 versione oro salice punte bianche" *(massa attiva g 366,50)*
2. "Cerchio CHF-CSE-100-014 versione oro salice punte rosse" *(massa attiva g 366,50)*
3. "Cerchio CHF-CSE-100-015 versione oro salice punte verdi" *(massa attiva g 366,50)*
4. "Cerchio CHF-CSE-100-016 versione oro salice punte con anello blu" *(massa attiva g 366,50)*
5. "Cerchio CHF-CSE-100-018 versione multicolore (arcobaleno)" *(massa attiva g 366,50)*
6. "Margherita CHF-MFP-080-001 versione con farfalline e stelle multicolori" *(massa attiva g 465)*
7. "Margherita CHF-MFP-080-001 versione con farfalline e stelle argento" *(massa attiva g)*
8. "Margherita CHF-MFP-080-001 versione con farfalline e stelle arancioni" *(massa attiva g 465)*
9. "Margherita CHF-MFP-080-001 versione con farfalline e stelle azzurro normale" *(massa attiva g 465)*
10. "Margherita CHF-MFP-080-001 versione con farfalline e stelle bianco fisso luce" *(massa attiva g 465)*
11. "Margherita CHF-MFP-080-001 versione con farfalline e versione bianco lampeggiante " *(massa attiva g 465)*
12. "Margherita CHF-MFP-080-001 versione con farfalline e stelle bianco tremolante" *(massa attiva g 465)*
13. "Margherita CHF-MFP-080-001 versione con farfalline e stelle oro fisso semplice" *(massa attiva g 465)*
14. "Margherita CHF-MFP-080-001 versione con farfalline e stelle giallo fisso normale" *(massa attiva g 465)*
15. "Margherita CHF-MFP-080-001 versione con farfalline e stelle oro salice" *(massa attiva g 465)*
16. "Margherita CHF-MFP-080-001 versione con farfalline e stelle rosso fisso luce" *(massa attiva g 465)*
17. "Margherita CHF-MFP-080-001 versione con farfalline e stelle verde fisso luce" *(massa attiva g 465)*
18. "Margherita CHF-MFP-080-001 versione con farfalline e stelle verde lampeggiante" *(massa attiva g 465)*
19. "Margherita CHF-MFP-080-001 versione con farfalline e stelle viola" *(massa attiva g 465)*
20. "Margherita CHF-MFP-080-001 versione con farfalline e stelle rosso lampeggiante" *(massa attiva g 465)*
21. "Girelle CHF-GRL-130-001 versione lampeggiante rosa" *(massa attiva g 1025)*
22. "Girelle CHF-GRL-130-001 versione stelle oro fisso luce" *(massa attiva g 1025)*
23. "Girelle CHF-GRL-130-001 versione stelle arancioni" *(massa attiva g 1025)*
24. "Girelle CHF-GRL-130-001 versione lampeggiante rosso" *(massa attiva g 1025)*
25. "Girelle CHF-GRL-130-001 versione lampeggiante verde" *(massa attiva g 1025)*
26. "Girelle CHF-GRL-130-001 versione stelle verdi" *(massa attiva g 1025)*
27. "Margherita CHF-MFB-080-001 versione barattolo con farfalline e stelle multicolori" *(massa attiva g 465)*
28. "Margherita CHF-MFB-080-002 versione barattolo con farfalline e stelle argento" *(massa attiva g 465)*
29. "Margherita CHF-MFB-080-003 versione barattolo con farfalline e stelle arancioni" *(massa attiva g 465)*

30. “Margherita CHF-MFB-080-004 versione barattolo con farfalline e stelle azzurro normale” *(massa attiva g 465)*
31. “Margherita CHF-MFB-080-005 versione barattolo con farfalline e stelle bianco fisso luce” *(massa attiva g 465)*
32. “Margherita CHF-MFB-080-006 versione barattolo con farfalline e stelle bianco lampeggiante” *(massa attiva g 465)*
33. “Margherita CHF-MFB-080-007 versione barattolo con farfalline e stelle bianco tremolante” *(massa attiva g 465)*
34. “Margherita CHF-MFB-080-008 versione barattolo con farfalline e stelle oro fisso semplice” *(massa attiva g 465)*
35. “Margherita CHF-MFB-080-009 versione barattolo con farfalline e stelle giallo fisso normale” *(massa attiva g 465)*
36. “Margherita CHF-MFB-080-010 versione barattolo con farfalline e stelle oro salice” *(massa attiva g 465)*
37. “Margherita CHF-MFB-080-011 versione barattolo con farfalline e stelle rosso fisso luce” *(massa attiva g 465)*
38. “Margherita CHF-MFB-080-012 versione barattolo con farfalline e stelle verde fisso luce” *(massa attiva g 465)*
39. “Margherita CHF-MFB-080-013 versione barattolo con farfalline e stelle verde lampeggiante” *(massa attiva g 465)*
40. “Margherita CHF-MFB-080-014 versione barattolo con farfalline e stelle viola” *(massa attiva g 465)*
41. “Margherita CHF-MFB-080-015 versione barattolo con farfalline e stelle rosso lampeggiante” *(massa attiva g 465)*
42. “Lampiata CHF-LPT-130-001 versione “flash” rosso” *(massa attiva g 842)*
43. “Lampiata CHF-LPT-130-002 versione “flash” verde” *(massa attiva g 842)*
44. “Lampiata CHF-LPT-130-003 versione “flash” bianco” *(massa attiva g 842)*
45. “Rullato CHF-R1L-080-001” *(massa attiva g 290,50)*
46. “Rullato CHF-R1L-080-001” *(massa attiva g 366)*
47. “Fermata CHF-FE7-150-001 versione multicolore” *(massa attiva g 1412,60)*
48. “Code di cavallo CHF-CAV-130-01 versione multicolore” *(massa attiva g 805,50)*
49. “Code di cavallo CHF-CAV-130-02 versione oro salice con punte multicolore” *(massa attiva g 805,50)*
50. “Code di cavallo CHF-CAV-150-01 versione oro salice” *(massa attiva g 1206)*
51. “Code di cavallo CHF-CAV-150-02 versione oro salice con punte multicolore” *(massa attiva g 1206)*
52. “Crisantemo CHF-CRS-100-014 versione lampeggiante verde” *(massa attiva g 366,50)*
53. “Crisantemo CHF-CRS-100-015 versione lampeggiante bianco” *(massa attiva g 366,50)*
54. “Crisantemo CHF-CRS-100-016 versione lampeggiante rosso” *(massa attiva g 366,50)*
55. “Crisantemo CHF-CRS-100-017 versione lampeggiante tricolore” *(massa attiva g 366,50)*
56. “Crisantemo CHF-CRS-100-018 versione lampeggiante rosa” (*massa attiva g 366,50)*
57. “Crisantemo CHF-LPG-100-003 lampeggiante rosso” *(massa attiva g 425)*
58. “Crisantemo CHF-LPG-100-004 versione lampeggiante tricolore” *(massa attiva g 425)*
59. “Crisantemo CHF-LPG-100-005 versione lampeggiante rosa” *(massa attiva g 425)*
60. “Crisantemo CHF-CRS-150-001 versione argento e oro fisso semplice” *(massa attiva g 1386)*
61. “Crisantemo CHF-CRS-150-002 versione arancione e oro fisso semplice” *(massa attiva g 1386)*
62. “Crisantemo CHF-CRS-150-003 versione azzurro normale e oro fisso semplice” *(massa attiva g 1386)*

63. "Crisantemo CHF-CRS-150-004 versione bianco fisso luce e oro fisso semplice" *(massa attiva g 1386)*
64. "Crisantemo CHF-CRS-150-005 versione bianco tremolante e oro fisso semplice" *(massa attiva g 1386)*
65. "Crisantemo CHF-CRS-150-006 versione giallo fisso normale e oro fisso semplice" *(massa attiva g 1386)*
66. "Crisantemo CHF-CRS-150-007 versione giallo tremolante e oro fisso semplice" *(massa attiva g 1386)*
67. "Crisantemo CHF-CRS-150-008 versione oro fisso semplice" *(massa attiva g 1386)*
68. "Crisantemo CHF-CRS-150-009 versione oro salice" *(massa attiva g 1386)*
69. "Crisantemo CHF-CRS-150-010 versione rosso fisso luce e oro fisso semplice" *(massa attiva g 1386)*
70. "Crisantemo CHF-CRS-150-011 versione verde fisso luce e oro fisso semplice" *(massa attiva g 1386)*
71. "Crisantemo CHF-CRS-150-012 versione viola e oro fisso semplice" *(massa attiva g 1386)*
72. "Crisantemo CHF-CRS-150-013 versione multicolore" *(massa attiva g 1386)*
73. "Fontana CHF-FON-020-060 con miscela tipo B" *(massa attiva g 14,50)*
74. "Fontana CHF-FON-020-060 con miscela tipo A" *(massa attiva g 14,50)*
75. "Fontana CHF-FON-020-060 con miscela tipo C" *(massa attiva g 12,50)*
76. "Bengalino CHF-BNL-019-001 versione rosso fisso luce" *(massa attiva g 60,2.)*
77. "Bengalino CHF-BNL-019-002 versione bianco per cannoli" *(massa attiva g 60,2.)*
78. "Bengalino CHF-BNL-019-003 verde fisso luce" *(massa attiva g 60,2.)*
79. "Bengalino CHF-BNL-019-004 lampeggiante rosso" *(massa attiva g 60,2.)*
80. "Bengalino CHF-BNL-019-005 lampeggiante bianco" *(massa attiva g 60,2.)*
81. "Bengalino CHF-BNL-019-006 lampeggiante verde" *(massa attiva g 60,2.)*
82. "Bengalino CHF-BNL-019-007 lampeggiante rosa" *(massa attiva g 60,2.)*
83. Bengala a mare CHF-BGM-080-001 versione rosso fisso luce *(massa attiva g 171,20)*
84. Bengala a mare CHF-BGM-080-002 versione bianco per cannoli *(massa attiva g 171,20)*
85. Bengala a mare CHF-BGM-080-003 versione verde fisso luce *(massa attiva g 171,20)*
86. Bengala a mare CHF-BGM-080-004 versione lampeggiante rosso *(massa attiva g 171,20)*
87. Bengala a mare CHF-BGM-080-005 versione lampeggiante bianco *(massa attiva g 171,20)*
88. Bengala a mare CHF-BGM-080-006 versione lampeggiante verde *(massa attiva g 171,20)*
89. Bengala a mare CHF-BGM-080-007 versione lampeggiante rosa *(massa attiva g 171,20)*
90. "Farfalla a mare CHF-FMA-100-001 versione con farfalline argento*(massa attiva g 351)*
91. "Farfalla a mare CHF-FMA-100-002 versione con farfalline rosso fisso semplice *(massa attiva g 351)*
92. "Farfalla a mare CHF-FMA-100-003 versione con farfalline verde fisso semplice *(massa attiva g 351)*
93. "Flash CHF-FLS-027-001 versione flash rosso" *(massa attiva g 13,50)*
94. "Flash CHF-FLS-027-002 versione flash verde" *(massa attiva g 13,50)*
95. "Flash CHF-FLS-027-003 versione flash bianco" *(massa attiva g 13,50)*

sono riconosciuti, su istanza del sig. Sig. CHIARENZA Carmelo, Amministratore Unico della società FUOCHI CHIARENZA, con sede e stabilimento in Belpasso (CT), nonchè titolare di licenza per la fabbricazione di prodotti pirotecnici., ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come indicato dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.14831-XV.J(5346) del 3.09.2009, i manufatti esplosivi denominati:

1. "5529 – PLATINUM 150 SHOTS VENTAGLIO" *(massa attiva g 3023)*
2. "9001 – PLATINUM 100 SHOTS DRITTO" *(massa attiva g 2410)*
3. "9005 – PLATINUM 100 SHOTS VENTAGLIO" *(massa attiva g 2010)*
4. "9021 – PLATINUM 300 SHOTS VENTAGLIO" *(massa attiva g 3123)*
5. "9022 – PLATINUM 300 SHOTS VENTAGLIO" *(massa attiva g 3123)*
6. "9023 – PLATINUM 180 SHOTS VENTAGLIO" *(massa attiva g 1542)*
7. "9024 – PLATINUM 150 SHOTS VENTAGLIO" *(massa attiva g 5025)*
8. "9025 – PLATINUM 150 SHOTS VENTAGLIO" *(massa attiva g 3943)*
9. "9027 – PLATINUM 49 SHOTS DRITTO" *(massa attiva g 1166)*
10. "9031 – PLATINUM 49 SHOTS VENTAGLIO" *(massa attiva g 1006)*
11. "GIOVE 50 SHOTS PLATINUM" *(massa attiva g 1030)*

sono riconosciuti su istanza del sig. Proia Giovanni, titolare della licenza di deposito e vendita di artifici pirotecnici della IV e V categoria, in nome e per conto della Giove Italia Srl con sede in Pomezia (RM) - Via Catilina, 1 e deposito in Viterbo (Rm), S.P.Vetrallese Km 10,200, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. . 557/P.A.S.13058-XV.J(4827) del 3.09.2009, i manufatti esplosivi denominati:

- "SPOLETTA MOLTISANTI 1" *(massa attiva g 8,5)*
- "SPOLETTA MOLTISANTI 2" *(massa attiva g 11)*
- "MICCIA MOLTISANTI 2 CAPI" *(massa attiva g 120 per rotoli da 12m)*
- "MICCIA MOLTISANTI 3 CAPI" *(massa attiva g 175 per rotoli da 12m)*

sono riconosciuti su istanza del sig. Moltisanti Giuseppe, titolare della fabbrica di fuochi d'artificio di IV e V categoria, denominata PIROTECNICA MOLTISANTI di Moltisanti Giuseppe & C. S.n.c sita in contrada Cugni, Ispica (Rg), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella V categoria, gruppo B dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

I manufatti esplosivi denominati:

- "SBRUFFO MOLTISANTI A STRISCIONE 30" *(massa attiva g 30)*
- "SBRUFFO MOLTISANTI A STELLE 45" *(massa attiva g 75)*
- "SBRUFFO MOLTISANTI A STRISCIONE 55" *(massa attiva g 127)*
- "SFERA MOLTISANTI 13" *(massa attiva g 790)*
- "SFERA MOLTISANTI 16" *(massa attiva g 1300)*
- "SFERA MOLTISANTI 20" *(massa attiva g 4500)*
- "SFERA MOLTISANTI 30" *(massa attiva g 9280)*
- "SFERA MOLTISANTI 40" *(massa attiva g 26000)*
- "TONANTE MOLTISANTI 100" *(massa attiva g 490)*
- "BOMBA SB MOLTISANTI 100" *(massa attiva g 625)*
- "BOMBA 10F/C MOLTISANTI 100" *(massa attiva g 750)*
- "BOMBA A RENDINI COLORATI MOLTISANTI 120"*(massa attiva g 1400)*
- "BOMBA A8 MOLTISANTI 130" *(massa attiva g 1410)*
- "BOMBA A12 MOLTISANTI 160" *(massa attiva g 2200)*
- "BOMBA A12/CB MOLTISANTI 160" *(massa attiva g 3800)*

sono riconosciuti su istanza del sig. Moltisanti Giuseppe, titolare della fabbrica di fuochi d'artificio di IV e V categoria, denominata PIROTECNICA MOLTISANTI di Moltisanti Giuseppe & C. S.n.c sita in contrada Cugni, Ispica (Rg), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell' art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questi manufatti come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "I prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. . 557/P.A.S.13108-XV.J(5168) del 3.09.2009, i manufatti esplosivi denominati:

1. "U. BORGONOVO 2008 – "VLK704 – GR. 7" (*massa attiva g 488,40*)
2. "U. BORGONOVO 2008 – "VLK703 – GR. 7" (*massa attiva g 486,40*)
3. "U. BORGONOVO 2008 – "VLK702 – GR. 7" (*massa attiva g 462,40*)
4. "U. BORGONOVO 2008 – "VLK701 – GR. 7" (*massa attiva g 489,40)*
5. "U. BORGONOVO 2008 – "VLK604 – GR. 6" (*massa attiva g 386,40)*
6. "U. BORGONOVO 2008 – "VLK603 – GR. 6" (*massa attiva g 360,40*)
7. "U. BORGONOVO 2008 – "VLK602 – GR. 6" (*massa attiva g 347,40*)
8. "U. BORGONOVO 2008 – "VLK601 – GR. 6" (*massa attiva g 384,40*)
9. "U. BORGONOVO 2008 – "VLK501 – GR. 5" (*massa attiva g 151,40*)
10. "U. BORGONOVO 2008 – "VLK502 – GR. 5" (*massa attiva g 160,40*)
11. "U. BORGONOVO 2008 – "VLK503 – GR. 5" (*massa attiva g 142,40*)

sono riconosciuti, su istanza del sig. Borgonovo Umberto, titolare della licenza per il deposito e la vendita di artifici pirotecnici, in nome e per conto della U. BORGONOVO S.r.l., sita in Località Cascina Draga – Inzago (Mi), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. . 557/P.A.S.7687-XV.J(4829) del 3.09.2009, i manufatti esplosivi denominati:

- TONANTE AMICONI 80 (massa attiva g 363);
- TONANTE AMICONI 90 (massa attiva g 688);
- BOMBA AMICONI 130 (massa attiva g 2788);
- BOMBA AMICONI 160 (massa attiva g 2659);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Amiconi Mario, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Cerchio (AQ) – loc. Belvedere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Il manufatto esplosivo denominato "spoletta Amiconi" (massa attiva g 3,5) è riconosciuto, su istanza del medesimo richiedente, e classificato nella V categoria – gruppo "B" del citato Allegato "A".

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, l'etichetta di tali manufatti, come richiesto dall'istante, deve chiaramente riportare l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7001-XV.J(5341) del 3.09.2009, i manufatti esplosivi denominati:

- "VP 1111 – 100 C." *(massa attiva g 2231,10)*
- "VP 1112 – 100 C." *(massa attiva g 2231,10)*
- "VP 1113 – 100 C." *(massa attiva g 2231,10)*
- "VP 1114 – 100 C." *(massa attiva g 2231,10)*
- "VP 9683 A – 150 C." *(massa attiva g 3194,00)*
- "VP 6331 – 200 C." *(massa attiva g 1145,60)*
- "VP 6332 – 200 C." *(massa attiva g 1066,40)*
- "VP 6333 – 200 C." *(massa attiva g 1066,40)*
- "VP 6334 – 200 C." *(massa attiva g 1066,40)*
- "VP 6335 – 200 C." *(massa attiva g 1066,40)*
- "VP 9671 J – 49 C." *(massa attiva g 996,00)*
- "VP 0649 – 25 C." *(massa attiva g 892,00)*
- "VP 9797 J – 150 C." *(massa attiva g 4128,60)*

sono riconosciuti, su istanza del sig. VIVIANO Rocco, in qualità di rappresentante e titolare del deposito di vendita di artifici pirotecnici VIVIANO Srl sito in Teggiano (SA) – loc. Tempa dell'Arena, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come indicato dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. . 557/P.A.S.3245-XV.J(5123) del 3.09.2009, i manufatti esplosivi denominati:

1. "U. BORGONOVO 2008 – 75OPSFCW 7S" (*massa attiva g 368*)
2. "U. BORGONOVO 2008 – 75WS 7S" (*massa attiva g 369*)
3. "U. BORGONOVO 2008 – 75WR 7S" (*massa attiva g 329*)
4. "U. BORGONOVO 2008 – 75WPSFCW 7S" (*massa attiva g 368*)
5. "U. BORGONOVO 2008 – 75BPSFCW 7S" (*massa attiva g 368*)
6. "U. BORGONOVO 2008 – 75BSPSFCW 7S" (*massa attiva g 368*)
7. "U. BORGONOVO 2008 – 75YPSFCW 7S" (*massa attiva g 368*)
8. "U. BORGONOVO 2008 – 75RPSFCW 7S" (*massa attiva g 368*)
9. "U. BORGONOVO 2008 – 75PPSFCW 7S" (*massa attiva g 368*)
10. "U. BORGONOVO 2008 – 75TRP 7S" (*massa attiva g 368*)
11. "U. BORGONOVO 2008 – 75GPSFCW 7S" (*massa attiva g 368*)

sono riconosciuti, su istanza del sig. Borgonovo Umberto, titolare della licenza per il deposito e la vendita di artifici pirotecnici, in nome e per conto della U. BORGONOVO S.r.l., sita in Località Cascina Draga – Inzago (Mi), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. .557/P.A.S.2714-XV.J(5124) del 3.09.2009, i manufatti esplosivi denominati:

1. "U. BORGONOVO 2008 – 60PPSW 5S" (*massa attiva g 229*)
2. "U. BORGONOVO 2008 – 60GPSW 5S" (*massa attiva g 229*)
3. "U. BORGONOVO 2008 – 60RPSW 5S" (*massa attiva g 229*)
4. "U. BORGONOVO 2008 – 60OPSW 5S" (*massa attiva g 229*)
5. "U. BORGONOVO 2008 – 60APSW 5S" (*massa attiva g 229*)
6. "U. BORGONOVO 2008 – 60BPSW 5S" (*massa attiva g 229*)
7. "U. BORGONOVO 2008 – 60YPSW 5S" (*massa attiva g 229*)
8. "U. BORGONOVO 2008 – 60WPSW 5S" (*massa attiva g 229*)

sono riconosciuti, su istanza del sig. Borgonovo Umberto, titolare della licenza per il deposito e la vendita di artifici pirotecnici, in nome e per conto della U. BORGONOVO S.r.l., sita in Località Cascina Draga – Inzago (Mi), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7813-XV.J(4907) del 3.09.2009, i manufatti esplosivi denominati:

1. "PIROTECNICA TEANESE SRL 125C RG" *(massa attiva g 723,000)*
2. "PIROTECNICA TEANESE SRL 125C RGBLRS" *(massa attiva g 720,000)*
3. "PIROTECNICA TEANESE SRL 125C RGCK" *(massa attiva g 743,000)*
4. "PIROTECNICA TEANESE SRL 125C SO" *(massa attiva g 624,000)*
5. "PIROTECNICA TEANESE SRL 125C SOBLCK" *(massa attiva g 791,000)*
6. "PIROTECNICA TEANESE SRL 125C SOBLRS" *(massa attiva g 720,000)*
7. "PIROTECNICA TEANESE SRL 125C SOBLRSMF" *(massa attiva g 791,000)*
8. "PIROTECNICA TEANESE SRL 125C SOCK" *(massa attiva g 659,000)*
9. "PIROTECNICA TEANESE SRL 125C SOCKMF" *(massa attiva g 634,000)*
10. "PIROTECNICA TEANESE SRL 150C S RG" *(massa attiva g 1182,000)*
11. "PIROTECNICA TEANESE SRL 150C S RGCK" *(massa attiva g 1182,000)*
12. "PIROTECNICA TEANESE SRL 150C S SO" *(massa attiva g 1016,000)*
13. "PIROTECNICA TEANESE SRL 150C S SOCK" *(massa attiva g 1016,000)*

sono riconosciuti su istanza del sig. Mottola Angelo – titolare di deposito esplosivi di IV e V categoria in Teano (CE) – loc. Crocelle – fraz. Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.8695-XV.J(5122) del 3.09.2009, i manufatti esplosivi denominati:

1. "MARTARELLO SPETTACOLO 790" *(massa attiva g 1164,30)*
2. "MARTARELLO SPETTACOLO 791" *(massa attiva g 901,30)*
3. "MARTARELLO SPETTACOLO 792" *(massa attiva g 974,80)*
4. "MARTARELLO SPETTACOLO 793" *(massa attiva g 957,80)*
5. "MARTARELLO SPETTACOLO 794" *(massa attiva g 957,80)*
6. "MARTARELLO SPETTACOLO 795" *(massa attiva g 950,30)*

sono riconosciuti su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare della licenza di fabbricazione, deposito e vendita di artifizi pirotecnici di IV e V categoria, con esercizio sito in Arquà Polesine (RO) – loc. Lago, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questi manufatti, come chiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.1535-XV.J(5253) del 3.09.2009, i manufatti esplosivi denominati:

1. "C5 SBUFFO PLT" (*massa attiva g 144*)
2. "C7 SBUFFO S" (*massa attiva g 165*)
3. "C8 FS STELLE" (*massa attiva g 285*)
4. "C8 SBUFFO FS" (*massa attiva g 145*)
5. "C8 STUCCHIO CK" (*massa attiva g 287*)
6. "C9 RULLO 17" (*massa attiva g 624*)
7. "C9 RULLO 24" (*massa attiva g 879*)
8. "C9 SERRA 5" (*massa attiva g 422*)
9. "C10/2+CB" (*massa attiva g 950*)
10. "C10/8 SERRA" (*massa attiva g 746*)
11. "C10/8 STELLE CB" (*massa attiva g 1006*)
12. "C10/9CB" (*massa attiva g 958*)
13. "C10 PIOGGIA DI STELLE" (*massa attiva g 871*)
14. "C10/RIPRESA CB" (*massa attiva g 918*)
15. "C10 SERRA 2+" (*massa attiva g 653*)
16. "C10 SERRA 4B" (*massa attiva g 669*)
17. "C10 SERRA 3+" (*massa attiva g 943*)
18. "C10 RULLO 23" (*massa attiva g 768*)
19. "C13 F13R" (*massa attiva g 904*)
20. "C13 STUTATA" (*massa attiva g 1972,80*)
21. "C16 3+ TORRE" (*massa attiva g 3107*)
22. "C16 8 TORRE" (*massa attiva g 2660*)
23. "C16 RULLO 36" (*massa attiva g 2276*)
24. "C21 2C 6+BIG" (*massa attiva g 8839*)
25. "C21 3+ TORRE" (*massa attiva g 5611*)
26. "C80 PIOGGIA" (*massa attiva g 347*)
27. "C80L 8 COLPI" (*massa attiva g 418*)
28. "KC7 F3CR" (*massa attiva g 186*)

sono riconosciuti, su istanza del sig. Riso Giuseppe, titolare di licenza per la fabbricazione e il deposito di fuochi artificiali di IV e V categoria, con esercizio in Montano Antilia (Sa), loc. Serra – frazione Massicelle, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questi manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.9250-XV.J(5236) del 3.09.2009, i manufatti esplosivi denominati:

- Stutata Padre Pio colori 180 – bianco tremolante (massa attiva g 2402);
- Stutata Padre Pio colori 180 – granella (massa attiva g 2402);
- Stutata Padre Pio colori 180 – rosso 1 (massa attiva g 2402);
- Stutata Padre Pio colori 180 – rosso 2 (massa attiva g 2402);
- Stutata Padre Pio colori 180 – rosso 3 (massa attiva g 2402);
- Stutata Padre Pio colori 180 – verde (massa attiva g 2402);
- Stutata Padre Pio colori 180 – oro (sfera nera) (massa attiva g 2402);
- Stutata Padre Pio colori 180 – viola (massa attiva g 2402);
- Stutata Padre Pio colori 180 – tremolante giallo (massa attiva g 2402);
- Stutata Padre Pio colori 180 – argento (massa attiva g 2402);
- Stutata Padre Pio colori 180 – arancio (massa attiva g 2402);
- Stutata Padre Pio colori 180 – salice bianco (massa attiva g 2402);
- Stutata Padre Pio colori 180 – assortito (massa attiva g 2402);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Florio Vladimiro, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in San Severo (FG), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di ciascun manufatto, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7685-XV.J(5020) del 3.09.2009, i manufatti esplosivi denominati:

- LY-056-42 (d.f.: FS1094) (massa attiva g 485);
- LY-056-41 (d.f.: FS1095) (massa attiva g 565);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Lipori Giovanni, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Giugliano in Campania (NA), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di ciascun manufatto devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.2179-XV.J(5260) del 3.09.2009, i manufatti esplosivi denominati:

- SCARSELLA 65 R 4R (massa attiva g 204);
- SCARSELLA 65 V 4R (massa attiva g 206);
- SCARSELLA 75 R 6R (massa attiva g 327);
- SCARSELLA 75 R 6R (massa attiva g 332);
- SCARSELLA 75 V (massa attiva g 165);
- SCARSELLA 75 PI (massa attiva g 154);
- SCARSELLA 75 CK (massa attiva g 167);
- SCARSELLA 100 R (massa attiva g 302);
- SCARSELLA 100 O (massa attiva g 307);
- SCARSELLA 125 CR CK (massa attiva g 714);
- SCARSELLA 125 R CEBL (massa attiva g 745);
- SCARSELLA 150 R CEBL (massa attiva g 1094);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Scarsella Alessio, titolare di deposito di prodotti esplodenti della IV e V categoria in Anagni (FR) – loc. Faito, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di ciascun manufatto, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.9764-XV.J(5220) del 3.09.2009, i manufatti esplosivi denominati:

- SFERA COOP ROMANO 210 tremolante bianco (massa attiva g 3050);
- SFERA COOP ROMANO 210 salice bianco (massa attiva g 3050);
- SFERA COOP ROMANO 210 rosso (massa attiva g 3050);
- SFERA COOP ROMANO 210 blu (massa attiva g 3050);
- SFERA COOP ROMANO 210 verde (massa attiva g 3050);
- SFERA COOP ROMANO 210 pioggia nera (massa attiva g 3050);
- SFERA COOP ROMANO 210 viola (massa attiva g 3050);
- SFERA COOP ROMANO 210 tremolante giallo (massa attiva g 3050);
- SFERA COOP ROMANO 210 assortito (massa attiva g 3050);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Romano Stanislao, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Angri (SA) – loc. Monte Taccaro, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di ciascun manufatto, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.3351-XV.J(5265) del 3.09.2009, i manufatti esplosivi denominati:

- "CARICA DI PROFONDITA' TIPO DC103 IN T4 DA 250 g." (specifica tecnica RI 4820354)
- "CARICA PRICIPALE DA 250 g. IN T4 per CARICA DI PROFONDITA' TIPO DC 103" (specifica tecnica RI 4820353)
- "CARICA COMPRESSA CILINDRICA IN T4 (DIMENSIONI: Ø 40mm, H 20 mm)" (specifica tecnica RI 4820351)
- "CARICA COMPRESSA CILINDRICA IN T4 (DIMENSIONI: Ø 56mm, H 54 mm)" (specifica tecnica RI 4820352)

sono riconosciuti, su istanza della S.E.I. – Società Esplosivi Industriali S.p.A. con sede legale in Ghedi (BS), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella II categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Tali prodotti sono destinati esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

09A11266

Comunicato di rettifica relativo al decreto ministeriale n. 557/PAS.XVJ/6/37 2004 CE (21) del 24 febbraio 2005 riguardante la classificazione di alcuni manufatti esplosivi.

In riferimento al decreto n. 557/PAS.XVJ/6/37 2004 CE (21) datato 24 febbraio 2005 di questo Dicastero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 - serie generale – del 7 aprile 2005, si comunica che per mero errore materiale veniva omesso il numero «1» nella denominazione del prodotto esplosivo «PRILLEX». Per quanto sopra nel decreto n. 557/PAS.XVJ/6/37 2004 CE (21) datato 24 febbraio 2005 di questo Dicastero, la denominazione del prodotto esplosivo «PRILLEX» è sostituita con la denominazione completa in «PRILLEX 1».

09A11302

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti pubblicati nel Bollettino ufficiale n. 10 del 31 maggio 2009, contenente i decreti di trasferimento dei notai risultati vincitori.

Estratto del D.D. 24 settembre 2009 di approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti pubblicati nel Bollettino ufficiale n. 10 del 31 maggio 2009, contenente i decreti di trasferimento dei notai risultati vincitori.

Tatarano Maria Chiara notaio residente nel Comune di Bari (D.N. Bari) è trasferito nel Comune di Altamura (D.N. Bari) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Santomauro Gerardo notaio residente nel Comune di Ortona (D.N.R. Chieti, Lanciano e Vasto) è trasferito nel Comune di Benevento (D.N.R. Benevento e Ariano Irpino) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Costa Fiammetta notaio residente nel Comune di Modena (D.N. Modena) è trasferito nel Comune di Bologna (D.N. Bologna) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Poggi Maria Elena notaio residente nel Comune di Bologna (D.N. Bologna) è trasferito nel Comune di Castel Maggiore (D.N. Bologna) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Frediani Simone notaio residente nel Comune di Bedizzole (D.N. Brescia) è trasferito nel Comune di Gavardo (D.N. Brescia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Papa Ferdinando notaio residente nel Comune di Lumezzane (D.N. Brescia) è trasferito nel Comune di Lonato (D.N. Brescia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Geddo Lehmann Elisabetta notaio residente nel Comune di Decimomannu (D.N.R. Cagliari, Lanusei e Oristano) è trasferito nel Comune di Cagliari (D.N.R. Cagliari, Lanusei e Oristano) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Fancello Gianni notaio residente nel Comune di Nuoro (D.N. Sassari) è trasferito nel Comune di Macomer (D.N.R. Cagliari, Lanusei e Oristano) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Minussi Corrado notaio residente nel Comune di Merate (D.N.R. Como e Lecco) è trasferito nel Comune di Casatenovo (D.N.R. Como e Lecco) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mimmo Alessandro notaio residente nel Comune di Cremona (D.N. Cremona) è trasferito nel Comune di Mariano Comense (D.N.R. Como e Lecco) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Zalapì Maria Giada notaio residente nel Comune di Bagheria (D.N. Palermo) è trasferito nel Comune di Firenze (D.N.R. Firenze, Pistoia e Prato) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Nencioni Fabrizio notaio residente nel Comune di San Marcello Pistoiese (D.N.R. Firenze, Pistoia e Prato) è trasferito nel Comune di Castelfiorentino (D.N.R. Firenze, Pistoia e Prato) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Vassalli Gustavo notaio residente nel Comune di Bovino (D.N.R. Foggia e Lucera) è trasferito nel Comune di Foggia (D.N.R. Foggia e Lucera) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Puzone Fiorita notaio residente nel Comune di Campobasso (D.N.R. Campobasso, Isernia e Larino) è trasferito nel Comune di Orbetello (D.N. Grosseto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cignetti Annalisa notaio residente nel Comune di Strambino (D.N. Ivrea) è trasferito nel Comune di Ivrea (D.N. Ivrea) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Morelli Giovanni notaio residente nel Comune di Sansepolcro (D.N. Arezzo) è trasferito nel Comune di Fondi (D.N. Latina) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Schettino Marciano notaio residente nel Comune di Latina (D.N. Latina) è trasferito nel Comune di Formia (D.N. Latina) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Scalabrini Fabrizia notaio residente nel Comune di Bibbiena (D.N. Arezzo) è trasferito nel Comune di Gaeta (D.N. Latina) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Puccinelli Bianca notaio residente nel Comune di Carrara (D.N. Massa) è trasferito nel Comune di Massarosa (D.N. Lucca) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Minutoli Maria Grazia notaio residente nel Comune di Patti (D.N.R. Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta) è trasferito nel Comune di Messina (D.N.R. Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ricciardo Calderaro Giuseppina notaio residente nel Comune di Grosseto (D.N. Grosseto) è trasferito nel Comune di Rometta (D.N.R. Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Giardina Maria Chiara notaio residente nel Comune di Bagheria (D.N. Palermo) è trasferito nel Comune di Tortorici (D.N.R. Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Caruso Claudio notaio residente nel Comune di Torino (D.N.R. Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Colianni Faustino notaio residente nel Comune di Torino (D.N.R. Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Grossi Marcello notaio residente nel Comune di Cerano (D.N.R. Novara, Vercelli e Casale Monferrato) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Malberti Corrado notaio residente nel Comune di Torino (D.N.R. Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Renta Aldo notaio residente nel Comune di Alessandria (D.N.R. Alessandria, Acqui Terme e Tortona) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Fidanza Laura notaio residente nel Comune di Torino (D.N.R. Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bassino Francesca notaio residente nel Comune di Torino (D.N.R. Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Colombo Anna Rita notaio residente nel Comune di Trino (D.N. Vercelli) è trasferito nel Comune di Bollate (D.N.R. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Barassi Lodovico notaio residente nel Comune di Milano (D.N.R. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Brugherio (D.N.R. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pirro Laura notaio residente nel Comune di Pratola Peligna (D.N.R. L'Aquila, Sulmona e Avezzano) è trasferito nel Comune di Cassano Magnago (D.N.R. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Trotta Bruno Leonardo notaio residente nel Comune di Monza (D.N.R. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Cernusco sul Naviglio (D.N.R. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Dente Giuseppe notaio residente nel Comune di Godiasco (D.N.R. Pavia, Vigevano e Voghera) è trasferito nel Comune di Cesano Maderno (D.N.R. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Romanelli Luca Saverio Felice notaio residente nel Comune di Torino (D.N.R. Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Cologno Monzese (D.N.R. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Fresca Fantoni Carla notaio residente nel Comune di Milano (D.N.R. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Legnano (D.N.R. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ferrario Hercolani Michele notaio residente nel Comune di Torino (D.N.R. Torino e Pinerolo) è trasferito nel Comune di Paullo (D.N.R. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Magnante Trecco Federico notaio residente nel Comune di L'Aquila (D.N.R. L'Aquila, Sulmona e Avezzano) è trasferito nel Comune di Varese (D.N.R. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Fabrocini Silvana notaio residente nel Comune di Acerra (D.N.R. Napoli, Torre Annunziata e Nola) è trasferito nel Comune di Napoli (D.N.R. Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

De Bellis Gabriella notaio residente nel Comune di Sessa Aurunca (D.N. Santa Maria Capua Vetere) è trasferito nel Comune di Napoli (D.N.R. Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Landolfi Paola notaio residente nel Comune di Napoli (D.N.R. Napoli, Torre Annunziata e Nola) è trasferito nel Comune di Casoria (D.N.R. Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Gazzola Monica notaio residente nel Comune di Napoli (D.N.R. Napoli, Torre Annunziata e Nola) è trasferito nel Comune di Pozzuoli (D.N.R. Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Formisano Antonio notaio residente nel Comune di Napoli (D.N.R. Napoli, Torre Annunziata e Nola) è trasferito nel Comune di Somma Vesuviana (D.N.R. Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Beluffi Giorgio notaio residente nel Comune di Candia Lomellina (D.N.R. Pavia, Vigevano e Voghera) è trasferito nel Comune di Broni (D.N.R. Pavia, Vigevano e Voghera) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Trotta Chiara notaio residente nel Comune di Cassolnovo (D.N.R. Pavia, Vigevano e Voghera) è trasferito nel Comune di Vigevano (D.N.R. Pavia, Vigevano e Voghera) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Smedile Tony notaio residente nel Comune di Savona (D.N. Savona) è trasferito nel Comune di Bobbio (D.N.R. Pavia, Vigevano e Voghera) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Dibenedetto Salvatore notaio residente nel Comune di Spilimbergo (D.N. Pordenone) è trasferito nel Comune di Pordenone (D.N. Pordenone) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Todde Giovanni notaio residente nel Comune di Bergamo (D.N. Bergamo) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Maiatico Giuseppe notaio residente nel Comune di Robbio (D.N.R. Pavia, Vigevano e Voghera) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Silvestri Manuela notaio residente nel Comune di Scansano (D.N. Grosseto) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Gervasio Paola notaio residente nel Comune di Castiglione della Pescaia (D.N. Grosseto) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Napoli Riccardo notaio residente nel Comune di Rieti (D.N.R. Viterbo e Rieti) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Galea Barbara notaio residente nel Comune di Genova (D.N.R. Genova e Chiavari) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Vocaturo Cesare notaio residente nel Comune di Sant'Elpidio a Mare (D.N.R. Ascoli Piceno e Fermo) è trasferito nel Comune di Marino (D.N.R. Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

De Iorio Francesco Maria notaio residente nel Comune di Jesolo (D.N. Venezia) è trasferito nel Comune di Velletri (D.N.R. Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Coppa Francesco notaio residente nel Comune di Montesano sulla Marcellana (D.N.R. Salerno, Nocera Inferiore, Sala Consilina e Vallo della Lucania) è trasferito nel Comune di Salerno (D.N.R. Salerno, Nocera Inferiore, Sala Consilina e Vallo della Lucania) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Reale Andrea notaio residente nel Comune di Cava de' Tirreni (D.N.R. Salerno, Nocera Inferiore, Sala Consilina e Vallo della Lucania) è trasferito nel Comune di Salerno (D.N.R. Salerno, Nocera Inferiore, Sala Consilina e Vallo della Lucania) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Romano Elda notaio residente nel Comune di Frignano (D.N. Santa Maria Capua Vetere) è trasferito nel Comune di Aversa (D.N. Santa Maria Capua Vetere) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Merola Francesco notaio residente nel Comune di Ascoli Piceno (D.N.R. Ascoli Piceno e Fermo) è trasferito nel Comune di Sparanise (D.N. Santa Maria Capua Vetere) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Favilli Francesco notaio residente nel Comune di Asciano (D.N.R. Siena e Montepulciano) è trasferito nel Comune di Siena (D.N.R. Siena e Montepulciano) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Faieta Marco notaio residente nel Comune di Atri (D.N.R. Teramo e Pescara) è trasferito nel Comune di Pineto (D.N.R. Teramo e Pescara) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Di Silvestri Paolo notaio residente nel Comune di Pizzoli (D.N.R. L'Aquila, Sulmona e Avezzano) è trasferito nel Comune di Tortoreto (D.N.R. Teramo e Pescara) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Giordano Maria notaio residente nel Comune di Limbiate (D.N.R. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Lercara Friddi (D.N. Termini Imerese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Carlini Gianluca notaio residente nel Comune di Ficulle (D.N.R. Terni, Orvieto e Spoleto) è trasferito nel Comune di Norcia (D.N.R. Terni, Orvieto e Spoleto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Porziotta Paolo notaio residente nel Comune di Canosa di Puglia (D.N. Trani) è trasferito nel Comune di Andria (D.N. Trani) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mancini Alberto Mario notaio residente nel Comune di Andria (D.N. Trani) è trasferito nel Comune di Canosa di Puglia (D.N. Trani) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Greco Raffaele notaio residente nel Comune di Pegognaga (D.N. Mantova) è trasferito nel Comune di Rovereto (D.N.R. Trento e Rovereto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Berti Elena notaio residente nel Comune di Udine (D.N.R. Udine e Tolmezzo) è trasferito nel Comune di Rovereto (D.N.R. Trento e Rovereto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Franco Alessandro notaio residente nel Comune di Lucera (D.N.R. Foggia e Lucera) è trasferito nel Comune di Vigo di Fassa (D.N.R. Trento e Rovereto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Sicari Giuseppe notaio residente nel Comune di Padova (D.N. Padova) è trasferito nel Comune di Castelfranco Veneto (D.N. Treviso) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Piccinini Enrico notaio residente nel Comune di Udine (D.N.R. Udine e Tolmezzo) è trasferito nel Comune di Tarvisio (D.N.R. Udine e Tolmezzo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Rotondo Patricia notaio residente nel Comune di Chioggia (D.N. Venezia) è trasferito nel Comune di Mira (D.N. Venezia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bianchini Anna notaio residente nel Comune di Venezia (D.N. Venezia) è trasferito nel Comune di San Donà di Piave (D.N. Venezia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Paladini Alessio notaio residente nel Comune di Ficarolo (D.N. Rovigo) è trasferito nel Comune di Minerbe (D.N. Verona) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pensato Massimiliano notaio residente nel Comune di Pordenone (D.N. Pordenone) è trasferito nel Comune di Vetralla (D.N.R. Viterbo e Rieti) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Caprino Ernesto notaio residente nel Comune di Roma (D.N.R. Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Vignanello (D.N.R. Viterbo e Rieti) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

09A11330

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 72 adottata in data 18 giugno 2009 dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

Con ministeriale n. 24/IX/0014820/PG/509-L-45 del 30 luglio 2009 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 72, adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) in data 18 giugno 2009, con la quale vengono recepite le disposizioni di cui all'art. 80, comma 2, della legge n. 388/2000, così come riformulato nell'articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001.

In particolare, il decreto legislativo n.151/2001, prevede all'art. 42, che la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, o dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge medesima, abbiano diritto a fruire del congedo di cui al comma 2, dell'art. 4, della legge n. 53/2000, entro sessanta giorni dalla richiesta.

09A11283

Approvazione della delibera n. 59 adottata in data 13 maggio 2009 dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

Con ministeriale n. 24/IX/0014415/PG/509-L-42 del 24 luglio 2009 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 59, adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) in data 13 maggio 2009, con la quale si è inteso introdurre una fattispecie di condono, nei casi di evasione o di omissione contributiva, delle inadempienze determinatesi entro il 30 aprile 2009, prevedendo che possano essere sanate mediante il pagamento integrale della contribuzione dovuta e di una somma aggiuntiva, in luogo della sanzione civile, pari ai 3% su base annua dei contributi non pagati, fino ad un tetto massimo del 30% degli stessi.

09A11284

Approvazione della delibera adottata in data 20 maggio 2009 dalla Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti.

Con ministeriale n. 24/IX/0013599/GEO-L-76 del 14 luglio 2009 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n.123/2009 adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 20 maggio 2009, con la quale si è inteso modificare la precedente delibera consiliare n. 2/2003, concernente l'individuazione delle modalità idonee a fornire la prova contraria all'esercizio della libera professione da parte degli iscritti all'Albo. In particolare il provvedimento n.193/9009 ha disposto di semplificare il procedimento atto a fornire la prova contraria riducendo gli adempimenti imposti agli iscritti al solo Albo.

09A11285

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Pronuncia di non esclusione dalla procedura di V.I.A. relativa al progetto di installazione di torri di raffreddamento sulle sezioni 3 e 4 della centrale termoelettrica «Andrea Palladio» di Fusina (VE) - presentato dalla società ENEL produzione S.p.A., in Roma.

Con provvedimento direttoriale DSA-2009-0022721 del 26 agosto 2009 è stata espressa la pronuncia di non esclusione dalla procedura di V.I.A. relativa al progetto di installazione di torri di raffreddamento sulle sezioni 3 e 4 della centrale termoelettrica «Andrea Palladio» di Fusina (Venezia) - presentato dalla Società Enel Produzione S.p.A. - con sede in Roma, Viale Regina Margherita 125.

Il testo integrale del citato provvedimento è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto può essere impugnato dinanzi al t.a.r. entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

09A11286

Estratto della determinazione dirigenziale di verifica di assoggettabilità ambientale concernente il progetto di adeguamento della barriera di Trofarello - tangenziale sud di Torino presentato dalla Società ATIVA con sede in Strada della Cebrosa 86, 10156 Torino (TO).

Con la determinazione direttoriale DSA-2009-0021112 del 4 agosto 2009 della direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stata disposta la non assoggettabilità a V.I.A. del progetto di adeguamento della barriera di Trofarello - tangenziale sud di Torino presentato dalla Società ATIVA con sede in Strada della Cebrosa 86, 10156 Torino (TO).

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

http://www2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm;

detta determinazione dirigenziale può essere impugnata dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

09A11298

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto denominato «Potenziamento Cremona Sergnano», proposto dalla società Snam Rete Gas S.p.a., in San Donato Milanese.

Con decreto n. DSA-DEC-2009-001050 dell'8 settembre 2009, è stata espressa pronuncia positiva di compatibilità ambientale relativa al progetto di un metanodotto denominato «Potenziamento Cremona Sergnano», localizzato nella provincia di Cremona, proposto dalla Società SNAM Rete Gas S.p.A., con sede in San Donato Milanese (Milano), piazza Santa Barbara n. 7.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto può essere impugnato dinanzi al Tar entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

09A11304

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-225) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.